

# COMUNE DI COLLEPASSO

## Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 - 73040 Collepasso (LE) Tel. 0833 346836 - Fax 0833 349000

Sito WEB: <a href="http://www.comunedicollepasso.gov.it/">http://www.comunedicollepasso.gov.it/</a></a>
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 04-04-2023

Sessione Ordinaria

Adunanza in Prima convocazione

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023** 

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro, del mese di aprile alle ore 16:02, presso la Sala Consiliare sita in Via C: Battisti n:  $16 - 1^{\circ}$  Piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:

Presiede l'adunanza il Presidente Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia.

Fatto l'appello nominale sono risultati:

Avv. MANTA Laura	P	Sig. DE LUCA Giovanni	P
Geom. Marra Monica	P	<b>Dott.Ssa Piccinno Beatrice</b>	P
Dott.ssa VANTAGGIATO	P	Sig. Vecchio Mario	P
Amelia			
<b>Dott. Perrone Giuseppe</b>	P	<b>Dott.Ssa Perrone Sabrina</b>	P
Dott. Castellana Giuseppe	P	<b>Dott. PERRONE Salvatore</b>	P
Dott: Gianfreda Angelo	P	Sig: SINDACO Rocco	P
Dott:ssa MALORGIO Maria	P		
Grazia			

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TRALDI Anna.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 30-03-2023 Il Responsabile del servizio

F.to Sicilia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 30-03-2023 Il Responsabile del servizio

F.to Sicilia Giuseppe

Punto n. 3 all'ordine del giorno: Conferma aliquote IMU – Anno 2023

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Passiamo al punto numero 3. "Conferma aliquote IMU per l'anno 2023".

Relaziona sul punto l'Assessore Castellana. Prego, Assessore.

**ASS. CASTELLANA GIUSEPPE** 

Grazie, Presidente.

Allora: in un'ottica di prossimità alle problematiche del periodo storico che stanno vivendo i cittadini, tenuto conto del rincaro generale dei prezzi e di un'inflazione galoppante che colpisce purtroppo il nostro paese, l'Amministrazione Comunale ha inteso confermare le aliquote IMU per l'anno 2023 per non gravare ulteriormente sulle spese quotidiane in aumento dei cittadini.

Tenuto conto che, in un momento di rincari generalizzati, è impossibile per l'Ente Comune poter prevedere di dare servizi adeguati a fronte di minori entrate; ritenuto necessario con il presente provvedimento fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 – ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione – nella stessa misura di quelle previste per l'anno 2022. Si ritiene necessario pertanto confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria: per l'abitazione principale, dello 0,40%; gli alloggi regolarmente assegnati, lo 0,99%; le unità immobiliari ad uso produttivo, lo 0,99%; i terreni agricoli sono esenti; le aree fabbricabili, allo 0,99%; le abitazioni tenute a disposizione, lo 0,99%; gli altri immobili, lo 0,99%. Le sale cinematografiche e teatri, allo 0,76%; i fabbricati "D" allo 0,76%; e le detrazioni per abitazione principale, di 200 euro.

Atteso che, sulla base della proiezione degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a 760.000 euro. Quindi, visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, chiedo al Consiglio Comunale di voler approvare per l'anno d'imposta 2023, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU nella misura precedentemente richiamata, di conferma. Grazie.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Assessore.

Chiedo se ci sono interventi. Prego, Consigliera Sabrina Perrone.

#### **CONS. PERRONE SABRINA**

Allora, Assessore Castellana: prendendo la bella delibera dell'anno scorso... lo ricordavo già, però per certezza l'ho riguardata. Lei ha proposto al Consiglio Comunale – dietro nostra disapprovazione, cioè la disapprovazione delle minoranze – le stesse aliquote IMU per l'anno 2022. Questo è stato fatto l'anno scorso, con la Delibera 9 del 29 marzo del 2022. E lei ha affermato, l'anno scorso, che "l'intenzione dell'Amministrazione è quella di fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2022 nella stessa misura di quelle previste per il 2021", quindi... tant'è che noi parlammo di un copia-incolla, rispetto all'Amministrazione precedente. Ora, quest'anno è un copia-incolla di un copia-incolla dell'Amministrazione precedente: quindi una fotocopia di quello che avveniva. Leì affermava poi, tra l'altro, che il gettito IMU stimato per il 2022 era di 750.000 euro, a pagina 3 della Delibera.

Ora, al di là di queste considerazioni di massima, che fanno capire che non avete tenuto conto di quanto avete scritto nel DUP, perché nel DUP... poi lo andremo di nuovo un po' a riguardare, che è un documento *molto* importante. Lei stesso aveva detto, il 9 marzo, che il DUP "contiene una serie di misure volte ad andare incontro alle famiglie, ai giovani, agli imprenditori, alle imprese in generale", in particolar modo prevedendo – ai giovani – delle riduzioni delle imposte locali. Quale migliore occasione, Assessore Castellana, di questa? Prevedere una piccola riduzione dell'IMU... e quindi, anche soltanto di qualche punto. Quindi le rifaccio le considerazioni dell'anno scorso, sperando di non essere tacciata per populista, perché credo che ridurre – anche di qualche punto – l'IMU sia un segnale che avreste potuto dare per dimostrare la vostra sensibilità nei confronti delle famiglie collepassesi.

Queste sono le considerazioni che ho da fare, e che spero vengano prese in conto dall'Assessore Castellana. Poi mi riservo per la replica.

# PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Consigliere.

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Salvatore Perrone.

# **CONS. PERRONE SALVATORE**

Sarò brevissimo, Presidente.

Niente, volevo ricordare al giovane Assessore Castellana... forse questi sono i momenti in cui una "Amministrazione del cambiamento", un'Amministrazione giovane, guarda anche alle *futur*e generazioni: che il compito delle Amministrazioni è anche questo, no? Veniamo da periodi bruttissimi, Covid e quant'altro: il segnale minimo che una "Amministrazione del cambiamento" poteva dimostrare... e su questo punto, invece,

vediamo che fa fotocopie di vecchie delibere, come diceva la Consigliera Perrone, "copiaincolla".

E allora, se e questa è la "Amministrazione del cambiamento", se questa è l'Amministrazione che in appena due anni, o in due Bilanci preparati, ha pensato soltanto ad aumentarsi lo stipendio, senza ragionare *anche* con l'opposizione... Possiamo fare tante considerazioni, ma su questo punto la cosa più importante è che voi non guardate a quelle che sono le esigenze della collettività. Per dire "lasciamo tutto come sta", "veniamo incontro"... e lasciamo gli stessi costi, o le stesse aliquote dell'anno precedente e dell'anno precedente ancora. Pertanto non c'è nessun cambiamento, Assessore Castellana, giovane assessore Castellana; pertanto questa Amministrazione, su questo tema... è come la vecchia Amministrazione.

#### PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Consigliere.
Ci sono repliche?

(Intervento fuori microfono dal pubblico)

#### PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Ma il pubblico...

# **ASS. CASTELLANA GIUSEPPE**

Brevemente. È chiaro che, in un momento in cui... ed è noto a tutti, sia ai Consiglieri Comunali seduti qui che ai cittadini che, eventualmente, ci ascoltano da casa o qui in Sala: che questo è l'anno, economicamente, del rincaro dei prezzi. Su tutta la linea. E ovunque. Quindi è difficile per un Comune dare servizi dello stesso livello, che costano di più rispetto all'anno scorso, a fronte di minori entrate. L'ho detto nella mia relazione, evidentemente è sfuggito.

Quindi è chiaro che quest'anno non è possibile prevedere una riduzione delle entrate a parità di servizi che intendiamo erogare; perché l'importante è dare servizi adeguati ai cittadini. Quindi... l'inflazione, tra l'altro, quest'anno si avvicina quasi alla doppia cifra. Quindi è impensabile poter ridurre: anche perché ridurre dello 0,1% è quasi irrisorio alle tasche del cittadino, e sarebbe pure demagogia. Quindi lasciare invariate... ripeto: nel momento in cui noi, qualsiasi Servizio che eroghiamo al cittadino ci costa di più per l'incremento dei prezzi che c'è stato, lasciare invariate le entrate è uno sforzo importante. E che si ricollegherà poi, nei punti successivi, a quella che è la tenuta del Bilancio che andremo ad approvare dopo.

#### PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Assessore.

Ci sono repliche? Prego, Consigliera Sabina Perrone.

## **CONS. PERRONE SABRINA**

Beh, insomma, ci ha dato la stessa risposta dell'anno scorso. "Chiedere le stesse aliquote è una forma di risparmio": pagina 6 della Delibera 9 del 29 marzo. Ringraziamo per la lettura, l'Assessore Castellana. Il problema è un altro, Assessore: che, quando lei presenta... non solo, lei ha detto: "Sa, programmare significa mettere in chiaro quello che un'Amministrazione vuole realizzare, quest'anno e per i prossimi altri due anni... Perché è un patto di sincerità, un patto di trasparenza con i cittadini". E io sono veramente d'accordo, con lei! Il problema è un altro: che quando lei poi parla di: "Sin da quest'anno ci impegniamo a effettuare delle riduzioni sulle imposte locali, in particolar modo per i giovani", beh non è veritiero. Lei non sta dicendo una cosa veritiera. Nel senso che... non la dica! Se non siete in grado di fare questo: non la dica!

Lei ha parlato addirittura di riduzioni della prima casa per i giovani: le aliquote sono identiche! Cioè, tutt'al più... lo capisco che fa sempre molto piacere avventurarsi in dichiarazioni... di un certo spessore, no? Perché fa molta eco... Lo capisco, lo comprendo. Ma, per esempio, una forma di trasparenza e di sincerità nei confronti dei cittadini *sarebbe*: "Noi non possiamo ridurre perché abbiamo dovuto far fronte a questi servizi... motivo per il quale oggi non ci possiamo permettere la riduzione". Perché altrimenti, se continuiamo a dire: "Abbiamo intenzione di fare questi servizi, motivo per il quale non riduciamo..." Beh, non va tanto bene! Sembra... *queste*, effettivamente, sembrano dichiarazioni populiste.

E poi mi permetta di chiederle una cosa... poi, chiaramente, mi risponderà forse nei prossimi punti, non pretendo una risposta immediata. Ma quali servizi? I servizi che sono stati effettuati a favore di Collepasso: la maggior parte sono grazie alle associazioni. Voi non avete forse contezza del contributo *fondamentale* che le associazioni di volontariato danno a questa comunità. È evidente! Perché se voi, alle associazioni, riconoscete contributi di 100 euro... voi capite bene che non è che si possono fronteggiare, o comunque assicurare grandi servizi.

Quindi io le dico semplicemente una cosa: per il prossimo anno, se lo prenda come impegno. Il prossimo anno, la prego, non ci riempia di parole nel DUP, dove lei ha... e la sua Amministrazione, avete intenzione di fare cose meravigliose. Perché poi nel Bilancio questi non vengono tradotti – proprio, materialmente – in interventi fattivi. E, ribadisco: le aliquote IMU erano un banco di prova, in cui l'Amministrazione si poteva un attimino avventurare: ma per *mera coerenza* con quanto dichiarato nel Documento Unico di Programmazione. Che, le ricordo, è stato approvato *neanche* un mese fa. Grazie.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Consigliere.

Ci sono altri interventi? Prego.

**ASS. CASTELLANA GIUSEPPE** 

Grazie, Presidente.

Solo, brevemente, su alcuni punti. Innanzitutto l'IMU "prima casa" non è dovuta, e quindi è chiaro che non la pagano. Le volevo dire che, per esempio, con l'IMU si paga anche l'illuminazione pubblica; quindi non certo sono servizi che erogano le associazioni. L'illuminazione pubblica, la paga il Comune. Quindi è chiaro... E poi, dati alla mano: quest'anno, con l'impennata e con gli adeguamenti dei contratti... che non ho firmato io, non ha firmato questa Amministrazione, ma che abbiamo trovato: ci sono gli adeguamenti ISTAT della pubblica illuminazione. Che, con il costo dell'energia, sono schizzati in alto, tantissimo.

Quindi, ripeto: tenere i conti a posto, in ordine, a fronte delle stesse entrate ma con maggiori spese dovute al rincaro dei prezzi, è veramente difficile. Quindi ripeto: non mi sento di cadere in demagogia in questo momento storico, perché *tutti* i cittadini conoscono il costo dei prezzi che attualmente ci troviamo ad affrontare. Quindi sicuramente non colgo la polemica ma, ripeto: sono stati fatti gli sforzi possibili per mantenere i conti in ordine. Grazie.

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Assessore. Prego.

CONS. PERRONE SALVATORE

Soltanto alcune precisazioni, e poi chiudo. Anche con la dichiarazione di voto.

Giustamente, Assessore: non per fare polemiche, perché le opposizioni non fanno polemiche... denunciano quello che la legge consente loro. E fanno anche qualche domanda. Lei poc'anzi ha parlato di aumenti esorbitanti dell'energia elettrica; il Comune di Collepasso, in base a questi eventi, quanto sta pagando in più? È possibile avere questo dato?

(Interventi fuori microfono)

PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Dichiarazioni di voto? Altri interventi?

**CONS. PERRONE SALVATORE** 

Dichiarazione di voto. Assessore: non me ne voglia di questa domanda, ma ce ne sono altre che le faremo sugli altri punti, che sono più o meno similari, che parleranno di aumenti di tasse e quant'altro. Perciò non me ne voglia se sugli altri punti andremo nei particolari; ma siete voi che questo... ci consentite di arrivare a questo.

Su questo punto il Gruppo "Viva Collepasso Popolare" voterà contro.

### **CONS. GIANFREDA ANGELO**

Presidente, posso intervenire?

#### PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Sì, prego.

#### **CONS. GIANFREDA ANGELO**

Allora, buonasera a tutti.

Essendo che si è parlato di associazioni, la Consigliera Perrone ha tirato in ballo questa cosa: vorrei un attimo precisare che, comunque, questa Amministrazione è stata molto vicina alle associazioni. Riconosce giornalmente il lavoro fatto da ogni associazione, tant'è che nel 2022 abbiamo contribuito anche economicamente all'attività di ben 13 associazioni... 13-14 associazioni. Abbiamo collaborato anche con altre, magari non economicamente. Quindi dire che comunque... tirare in ballo le associazioni che fanno i servizi: certo, le associazioni fanno un *grande* lavoro in questo paese. Però responsabilizzarle, o meglio tirare in ballo il lavoro delle associazioni su cose che proprio non c'entrano nulla: Consigliera Perrone, mi dispiace ma non sono d'accordo. Perché comunque i servizi che fa l'Amministrazione – le strade, l'illuminazione pubblica, come giustamente ha detto l'Assessore Castellana – non sono servizi fatti dalle associazioni.

Quindi, essendo che l'ha detto anche nel precedente Consiglio, ha fatto un passaggio del genere, io ero assente... niente, volevo risponderle su questa cosa. Che comunque questa Amministrazione, l'attività delle associazioni: la responsabilizza, la segue, e collabora molto. Grazie.

# PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie, Consigliere...

(Intervento fuori microfono)

#### PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

L'ha già fatto. La dichiarazione di voto.

#### **CONS. VECCHIO MARIO**

Come dichiarazione di voto: siamo contrari a questo punto all'ordine del giorno. Grazie.

# PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Va bene. Allora passiamo... Sì, prego.

### CONS. VANTAGGIATO AMELIA ELIANA

Manco io, eh. Mi dichiaro contraria anch'io.

## PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Grazie. Passiamo alla votazione, si vota per alzata di mano.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare l'appello per alzata di mano ai fini della votazione del punto n. 3 all'ordine del giorno.

MANTA LAURA	FAVOREVOLE
PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
MARRA MONICA	FAVOREVOLE
CASTELLANA GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE LUCA GIOVANNI	FAVOREVOLE
GIANFREDA ANGELO	FAVOREVOLE
PICCINNO BEATRICE	FAVOREVOLE
MALORGIO MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE
VECCHIO MARIO	CONTRARIO
PERRONE SABRINA	CONTRARIA
PERRONE SALVATORE	CONTRARIO
SINDACO ROCCO	CONTRARIO
VANTAGGIATO AMELIA	CONTRARIA

# PRES. MALORGIO MARIA GRAZIA

Per l'immediata eseguibilità?

Si dà atto che il Presidente del Consiglio procede ad effettuare l'appello per alzata di mano ai fini della votazione sull'immediata eseguibilità del provvedimento.

MANTA LAURA	FAVOREVOLE

PERRONE GIUSEPPE	FAVOREVOLE
MARRA MONICA	FAVOREVOLE
CASTELLANA GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE LUCA GIOVANNI	FAVOREVOLE
GIANFREDA ANGELO	FAVOREVOLE
PICCINNO BEATRICE	FAVOREVOLE
MALORGIO MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE
VECCHIO MARIO	CONTRARIO
PERRONE SABRINA	CONTRARIA
PERRONE SALVATORE	CONTRARIO
SINDACO ROCCO	CONTRARIO
VANTAGGIATO AMELIA	CONTRARIA

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n 448.
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

## Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, Stato: L. n. 160/2019):

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria Comuni: D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

# Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
  - "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio 2023-2025:

- con il decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2022 è stato prorogato al 31/03/2023;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022 ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2023/2025 al 30/04/2023 e conseguentemente approvato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del d.Lgs. n. 267/2000 fino a tale data;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

**Rilevato** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

## Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

# **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

## Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

<u>**Detrazioni**</u>: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;	0,99%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,99%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,99%
Abitazioni tenute a disposizione	0,99%
Altri immobili	0,99%
Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;	0,76%
Fabbricati" D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Accertato che il gettito IMU lordo accertato nell'anno 2022 ammonta a €. 742.985,66;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 30.09.2020;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n.23 in data 16.03.2023, immediatamente eseguibile;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;	0,99%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,99%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,99%
Abitazioni tenute a disposizione	0,99%
Altri immobili	0,99%
Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;	0,76%
Fabbricati" D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Atteso** che sulla base della proiezione degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate e degli accertamenti di evasione IMU già notificate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a €. 760.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

**Richiamato** 1'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

# Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative all'I.M.U.;

**Vista** la deliberazione, approvata in data odierna, avente ad oggetto" Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini dell'IMU -Conferma";

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con 8 voti favorevoli e 5 contrari (Amelia Vantaggiato, Mario Vecchio, Sabrina Perrone, Salvatore Perrone, Rocco Sindaco) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

# 1. di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n. 616/1977;	0,99%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,99%
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,99%
Abitazioni tenute a disposizione	0,99%
Altri immobili	0,99%
Sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;	0,76%
Fabbricati" D " relativi a frantoi oleari, industriali e cooperative industriali per la parte relativa alla commercializzazione dei prodotti	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2. di stimare in € 760.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con 8 voti favorevoli e 5 contrari (Amelia Vantaggiato, Mario Vecchio, Sabrina Perrone, Salvatore Perrone, Rocco Sindaco) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Dott:ssa MALORGIO Maria Grazia Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa TRALDI Anna

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 608

Li 08-05-023

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa TRALDI Anna

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-05-2023 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00. Li, 19-05-2023

> IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa TRALDI Anna

È copia conforme all'originale. Lì,

> IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa TRALDI Anna